



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -  
Fax 045 8069027

[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmil.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmil.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **Accordo quadro**

**(Art. 59, comma 4, D.lgs. 36/2023)**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DEGLI  
AUTOMEZZI AZIENDALI E FORNITURA DEI RELATIVI  
PEZZI DI RICAMBIO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI**

**LOTTO N.1 C.I.G. B52591AE86**

**LOTTO N.2 C.I.G. B52591BF59**

**APPALTO 670649\_tender\_355**

**RDO rfq 430**

**RDO rfq 431**

**(procedura aperta ex art. 71, del D.Lgs. 36/2023)**

**IL R.U.P.  
(Alberto Michelazzo)**

## ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro, suddiviso in 2 (due) lotti, consiste nell'esecuzione, mediante impiego di manodopera specializzata, del servizio di riparazione e manutenzione straordinaria – con fornitura dei relativi pezzi di ricambio necessari alla riparazione – di veicoli di proprietà di AMIA Verona spa (di seguito, anche AMIA), di cui all'Allegato **D**.

Il servizio di manutenzione comprende lavori di:

- a) carrozzeria;
- b) elettrauto;
- c) meccanico.

La fornitura comprende i pezzi di ricambio nuovi, originali o equivalenti di primo impianto, delle marche degli autoveicoli elencati all'Allegato **D**.

Il presente accordo quadro ha la **durata di mesi 24**, con decorrenza presunta **1^ Aprile 2025 e scadenza 31 Marzo 2025**, e comunque con inizio successivo alla sottoscrizione dei relativi contratti con gli aggiudicatari, con riserva di rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità in favore degli aggiudicatari, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale. In difetto di rinnovo, AMIA si riserva la facoltà di prorogare la validità del contratto di accordo quadro per il tempo strettamente necessario all'individuazione di nuovi aggiudicatari in esito all'espletamento di procedura ad evidenza pubblica (max sei mesi), ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

I contratti dovranno ritenersi conclusi sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza, sia nel caso in cui, a tale data, l'importo contrattuale non sia completamente esaurito.

In tal caso, gli aggiudicatari non avranno nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'importo contrattuale residuo, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

I contratti dovranno altresì ritenersi conclusi in caso di sopravvenute circostanze che non consentano la prosecuzione del servizio per ragioni indipendenti dalla volontà di AMIA Verona Spa.

Per tutta la durata dei contrattigli aggiudicatari si impegnano a mantenere invariati lo sconto % da applicarsi al listino ufficiale e il costo della manodopera indicato in sede di offerta.

La Stazione Appaltante svolge la propria attività durante tutto l'anno solare, senza alcuna chiusura per ferie; pertanto, gli Affidatari dovranno assicurare il servizio durante tutto il periodo di attività istituzionale da parte di AMIA Verona SpA.

## ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'Accordo Quadro previsto per la durata di **mesi 24** (ventiquattro) è pari a **€ 1.000.000,00 (Euro unmilione/00)** oltre IVA, di cui **€ 0,00 (Euro 0/00)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 300.000,00 (Euro trecentomila/00)** per costo stimato della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

### **LOTTO 1:**

L'importo del **Lotto 1** è pari a **€ 700.000,00 (Euro settecentomila/00)** oltre IVA, di cui **€ 0,00 (Euro 0/00)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 210.000,00 (e duecentodiecimila/00)** per costo stimato della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

**Importo del Lotto 1 soggetto a ribasso d'asta: € 490.000,00 (Euro quattrocentonovantamila/00).**

### **LOTTO 2:**

L'importo del **Lotto 2** è pari a **€ 300.000,00 (Euro trecentomila/00)** oltre IVA, di cui **€ 0,00 (Euro 0/00)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 90.000,00 (€ novantamila)** per costo

stimato della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

**Importo del Lotto 2 soggetto a ribasso d'asta: € 210.000 (Euro duecentodiecimila/00).**

Si precisa che l'importo massimo previsto delle prestazioni (€ 1.000.000,00) non si intende quale corrispettivo certo, ma quale stima presunta e approssimativa derivante dal potenziale fabbisogno. Pertanto, **l'importo stimato a base d'asta dell'accordo quadro costituisce solo il limite massimo di spesa entro cui saranno commissionate le prestazioni che verranno richieste, di volta in volta, agli aggiudicatari e quindi, non è vincolante per AMIA Verona SpA.** Di conseguenza, qualora il quantitativo di servizi oggetto di affidamento risulti, alla scadenza del contratto, inferiore a quello stimato, nulla sarà dovuto ai contraenti per tale minor corrispettivo.

### **ART. 3 – MANUTENZIONE**

Il costo della manutenzione straordinaria deve comprendere la manodopera ed i pezzi di ricambio necessari a rendere l'automezzo perfettamente funzionante. La quantità della manodopera prestata dovrà corrispondere a quella riportata nel preventivo di spesa.

Le parti di ricambio che verranno utilizzate dalle ditte aggiudicatrici, dovranno essere originali, nuove o equivalenti certificate primo impianto.

Viene consentito alle ditte affidatarie, solo ad insindacabile giudizio di AMIA Verona spa, di utilizzare parti di ricambio non originali in sostituzione di quelle originali, non disponibili presso le Case costruttrici, purché esse abbiano le caratteristiche analoghe, per dimensione, qualità di costruzione e prestazione.

I materiali sostituiti con un costo netto superiore a € 100,00 cad/1 dovranno essere consegnati (contestualmente alla riconsegna del mezzo) ad Amia Verona spa. In caso di mancata riconsegna del particolare sostituito, non verrà corrisposto il pagamento dell'articolo.

Entro 24 ore dalla richiesta effettuata dal Responsabile dell'autoparco di effettuare la manutenzione straordinaria, le ditte affidatarie dovranno avviare le operazioni di manutenzione presso la propria officina.

### **ART. 4 – PREVENTIVO DI MANUTENZIONE**

Le ditte affidatarie, prima di ogni manutenzione straordinaria, sono tenute a fornire alla Stazione Appaltante il preventivo di spesa, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi da effettuare, dei pezzi di ricambio necessari (specificando il codice di listino per ciascun pezzo) dei tempi di lavoro, con l'indicazione dell'importo della manodopera e dell'importo dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione.

Per dare inizio ai servizi, il preventivo dovrà essere firmato ed accettato dal Direttore dell'esecuzione del contratto con emissione di specifico ordine.

Qualora, nel corso del contratto, si manifestasse la necessità di effettuare prestazioni diverse da quelle preventivate, le ditte affidatarie dovranno compilare ed inviare al Direttore di Esecuzione di Amia Verona Spa un preventivo suppletivo.

Qualora l'importo del preventivo per la rimessa in efficienza di un determinato autoveicolo risultasse tale da non suggerire la prosecuzione delle prestazioni, alle ditte verrà corrisposto solo l'importo della manodopera impiegata per le prestazioni eseguite.

### **ART. 5 – CUSTODIA E RICONSEGNA AUTOVEICOLI**

Tutti gli automezzi che verranno consegnati alle ditte affidatarie per le esigenze connesse alla riparazione, saranno ceduti in "consegna fiduciaria", quindi, con l'obbligo per le ditte di provvedere alla loro custodia. Qualora, per mancanza momentanea dei pezzi di ricambio o per altro motivo,

l'autoveicolo non possa essere riconsegnato nei termini stabiliti dal preventivo, le ditte dovranno darne tempestivo avviso al Direttore di Esecuzione.

Le ditte affidatarie sono tenute a provvedere al recupero dei mezzi incidentati o in avaria, su richiesta di AMIA Verona spa. Il recupero dei mezzi in avaria da parte delle ditte affidatarie avverrà presso la sede di AMIA Verona spa sita in Verona, Via Bartolomeo Avesani n. 31 o presso il luogo di fermo macchina segnalato da AMIA Verona spa.

Alle ditte affidatarie verrà riconosciuto un compenso forfettario di € 100,00 oltre IVA per qualunque tipologia di veicolo, sia per il recupero del mezzo nel caso in cui sia da ripararsi presso l'officina delle ditte affidatarie, sia per la trasferta qualora la riparazione possa effettuarsi sul posto, nel raggio massimo di 30 Km dalla sede di AMIA Verona spa.

Nel suddetto compenso forfettario si intende compresa anche la riconsegna del mezzo riparato presso la sede di AMIA Verona spa.

## **ART. 6 – GARANZIA**

Le attività di riparazione e manutenzione dovranno essere eseguite a regola d'arte.

**La garanzia sugli interventi effettuati dalle ditte affidatarie non potrà essere inferiore a 120 giorni dalla data di consegna dell'automezzo**, che dovrà essere indicata sulla fattura.

**La garanzia sui pezzi di ricambio e materiali impiegati non potrà essere inferiore a un anno.**

## **ART. 7 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO E VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE**

Nel corso della durata del contratto di accordo quadro, in relazione ai singoli ordinativi la consistenza e/o la tipologia degli automezzi oggetto del servizio ed indicati nell'elenco di cui all'allegato **D** potranno subire variazioni (in aumento o in diminuzione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, commi 1 e 3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

## **ART. 8 – ASPETTI ASSICURATIVI E SICUREZZA**

Gli affidatari dovranno rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, della Stazione Appaltante e di terzi. La Stazione Appaltante si ritiene, pertanto, pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare alle ditte affidatarie, ai loro lavoratori e a terzi. La gestione dei servizi dovrà, a tal fine, essere garantita da apposita copertura assicurativa R.C. TERZI, valida sino al completamento della stessa.

La ditta affidataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte delle ditte di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione, in adempimento del d.lgs 81/2008, potrà determinare la risoluzione del contratto in danno, ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Le ditte affidatarie devono notificare immediatamente alla Stazione Appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione

delle prestazioni da parte dell'affidataria che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature della Stazione Appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà.

Le ditte affidatarie, fatti salvi gli adempimenti di norma, devono predisporre e trasmettere al Responsabile unico del Progetto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

## **ART. 9 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le ditte affidatarie dovranno impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni. Inoltre, dovranno comunicare annualmente al Direttore dell'Esecuzione del contratto:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'accordo quadro dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

Relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- si dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (da indicare a richiesta) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- si dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- si dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- si dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potranno effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore.

Le ditte affidatarie si fanno carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio (solo in caso di appalto prestato in ambito esterno alla sede operativa dell'affidataria).

La Stazione Appaltante è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- la ditta e il personale impiegato nelle prestazioni;
- la ditta e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'affidataria assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dalla Stazione Appaltante, la ditta affidataria dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'affidataria dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo quadro, sia per evitare infortuni sul lavoro, che danni alle altrui proprietà.

## **ART. 10 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi art. 114 e segg. d.lgs. n.36/2023 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del contratto che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

Le ditte affidatarie sono tenute a conformarsi a tutte le direttive impartite dal Direttore nel corso dell'accordo quadro, nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

## **ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI**

La Stazione Appaltante ha facoltà, attraverso propri funzionari, di controllare le prestazioni che vengono eseguite sugli automezzi nell'officina in cui è ricoverato il mezzo, senza preavviso.

La verifica potrà vertere sulla rispondenza del servizio di riparazione e fornitura dei pezzi di ricambio con le caratteristiche tecniche, costruttive, dimensionali e di resistenza previste dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Affidatario, il quale metterà a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato al controllo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa – per un importo massimo di € 5.000,00 per tutta la durata del contratto - dal corrispettivo dovuto all'Affidatario.

L'esito negativo di tali controlli potrà costituire motivo di applicazione delle penali per colpa dell'Affidatario stesso nei modi e termini previsti dall'articolo 12 del presente Capitolato.

Qualora le verifiche dessero esito negativo, AMIA potrà disporre la risoluzione del contratto e si rivolgerà alle ditte offerenti che seguono in graduatoria, per il subentro nel contratto. È comunque fatto salvo il diritto al rimborso del danno che ne dovesse derivare alla Stazione Appaltante.

AMIA Verona spa si riserva di chiedere alle ditte affidatarie, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza dei ricambi forniti.

## **ART. 12 – PENALITA' PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Affidatario le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori, maggiori oneri che ne dovessero conseguire per ritardo della consegna per cause imputabili alla sola ditta affidataria rispetto ai termini indicati nel preventivo di manutenzione: **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rilevato su ogni singolo veicolo;

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla ditta affidataria nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Stazione Appaltante valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della garanzia.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'Affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Affidatario pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, AMIA, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Affidatario, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario.

E' comunque fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risoluzione del contratto in caso di consegna di mezzo non conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato tecnico, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra.

Il servizio affidato con il presente accordo quadro è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto, per nessun motivo potrà essere sospeso, ritardato o abbandonato, anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario.

### **ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Affidatario, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo dopo dodici mesi dal termine di conclusione del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità.

### **ART. 14 – SUBAPPALTO**

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 119 del d.lgs 36/2023 e s.m.i.

Le ditte concorrenti alla gara, in sede di offerta, devono dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti indica i servizi o le forniture o parti dei servizi o delle forniture che intendono subappaltare, utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ad essi subaffidate.

**IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO.**

Ai sensi del citato art. 119, la Stazione Appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'affidatario, in ragione delle specifiche caratteristiche e della natura specifica dell'accordo quadro, nella percentuale del 70% del servizio.

Tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione della ditta affidataria caratterizzata dal rispetto delle tempistiche previste;
- un approvvigionamento di importanza fondamentale per poter garantire la piena continuità del servizio di natura pubblica svolto dalla Stazione Appaltante;
- l'individuazione di un affidatario con un'adeguata struttura aziendale ed in possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione dei servizi e delle forniture;
- un confronto diretto con l'affidatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire;

- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali degli affidatari, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Affidatario, che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota massima subappaltabile pari al 50% dell'importo contrattuale;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti.

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 del Codice. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico affidatario determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo entrambi responsabili solidamente delle prestazioni rese in favore della Stazione Appaltante.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi.

È fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la risoluzione del contratto in danno.

## **ART. 16 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Affidatario altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;



- d. l'Affidatario non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato Tecnico e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione del contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Affidatario in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente accordo quadro, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Affidatario per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 122, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'Affidatario la propria decisione nei seguenti casi:

- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente Capitolato);
- nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale dell'Affidatario;
- qualora la ditta affidataria si renda colpevole di frodi nell'espletamento del servizio;
- per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'accordo quadro;
- per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

Inoltre, AMIA Verona S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- ritardo consegna mezzo superiore a giorni 30 (trenta) rispetto a quanto indicato nel preventivo o nel preventivo suppletivo (superiori a 3 (tre) eventi);
- abbandono del servizio, salvo per forza maggiore;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'accordo quadro, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile;
- perdita dei requisiti previsti dalla Legge.

In tutti i casi espressamente previsti, la Stazione Appaltante potrà escutere la fideiussione prodotta dall'affidatario in sede di stipula del contratto di accordo quadro.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad affidare le prestazioni in danno dell'Affidatario e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

## **ART. 18 – RECESSO**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile e dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., in qualunque tempo, per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le prestazioni effettivamente svolte dall'Affidatario fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'Affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'Affidatario, la Stazione Appaltante, oltre all'escussione della garanzia definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

## **ART. 19 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI – REVISIONE DEI PREZZI**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura, con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura - farà fede il timbro di ricevimento di Amia - mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Alla procedura sarà assegnato un codice CIG che l'Affidatario dovrà riportare su ogni documentazione e comunicazione inerente l'accordo quadro medesimo, nonché sulla fatturazione.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute.

A discrezione di AMIA, i pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

Il corrispettivo contrattuale potrà eventualmente subire modifiche in dipendenza di circostanze eccezionali sopravvenute nel corso di esecuzione dei servizi, che determinino una variazione dei prezzi dei materiali più significativi utilizzati nell'appalto, come accertata previa istruttoria del Direttore dell'Esecuzione del contratto, secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 60, d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

## **ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della gara oggetto del presente accordo quadro, l'Affidatario dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/23 e smi.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.

La garanzia, a scelta dell'Affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che potrà aggiudicare l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

## **ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Affidatario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Affidatario medesimo o al suo personale, in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Affidatario dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'accordo quadro in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in **2 (due) milioni di euro** per RCT e con il limite **di euro 1.000.000** per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese), ai sensi dell'art. 2602 del cod. civ. l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Affidatario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle ditte consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Affidatario dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Affidatario.

## **ART. 22 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire nei contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario, con la firma del presente Capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'accordo quadro e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

## **ART. 23 - ANTICIPAZIONI**

Su esplicita richiesta dell'Affidatario del contratto, sarà eventualmente riconosciuta l'anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nella misura pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, previo rilascio di apposita garanzia fidejussoria di pari importo, che sarà svincolata nei termini di legge.

## **ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA**

Ai sensi dell’art. 1260, comma 2, del Codice Civile e dell’art. 119 del Codice dei contratti, è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

E’ vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

## **ART. 25 - RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve e i reclami che l’Affidatario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione informatica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Affidatario farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’Allegato II.14 al Codice dei contratti.

## **ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L’Affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.

L’Affidatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed al Codice Civile, per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

## **ART. 27 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

## **ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell’Affidatario tutte le spese per la stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Affidatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Affidatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, le spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

#### **ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'AFFIDATARIO**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Affidatario dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Affidatario dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Affidatario e il nominativo del Rappresentante per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta al Direttore dell'Esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Affidatario dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

#### **ART. 30 - RISERVATEZZA**

L'Affidatario ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della medesima.

L'Affidatario è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

#### **ART. 31 – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Il Responsabile unico del Progetto  
(Alberto Michelazzo)